



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione Generale della Motorizzazione e della Sicurezza del Trasporto Terrestre

Prot. n.1356

VISTO l' art. 45 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada e successive modificazioni;

VISTO l' art. 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada e successive modificazioni;

VISTO l' art. 17 , comma 133-bis , della legge 15 maggio 1997, n. 127;

VISTO il D.P.R. 22 giugno 1999, n. 250 - Regolamento recante norme per l'autorizzazione alla installazione e all'esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi dei veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato ai fini dell'accertamento delle violazioni delle disposizioni in tema di limitazione del traffico veicolare e della irrogazione delle relative sanzioni;

VISTA la richiesta del 27 giugno 2003, presentata dalla Società Videotecnica Security S.r.l. con sede in Via Zamenhof, 200 – Vicenza, tesa ad ottenere l'omologazione del sistema per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato;

VISTO il voto n. 328, reso nell'adunanza del 18 febbraio 2004, con il quale la V^A Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha espresso parere favorevole all'omologazione del sistema con la raccomandazione che nelle operazioni di manutenzione dell'apparato debbano essere tenute in debito conto le istruzioni di sicurezza che accompagnano sia l'apparato laser che gli illuminatori infrarossi per garantire la sicurezza degli operatori ;

D E C R E T A

- Art. 1 - E' omologato il sistema denominato "Car Control System" per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato, prodotto dalla Società Videotecnica Security S.r.l. con sede in Via Zamenhof, 200 – Vicenza, con la raccomandazione che nelle operazioni di manutenzione dell'apparato debbano essere tenute in debito conto le istruzioni di sicurezza che accompagnano sia l'apparato laser che gli illuminatori infrarossi per garantire la sicurezza degli operatori .
- Art. 2 - Le Amministrazioni interessate alla installazione del sistema dovranno verificare che non si determini pericolo per la circolazione dei veicoli e dei pedoni per effetto della installazione dei componenti il sistema, e di organizzazione dei varchi.
- Art. 3 - I sistemi prodotti e distribuiti dovranno essere conformi alla documentazione tecnica e al prototipo depositato presso questo Ministero e dovranno riportare indelebilmente gli estremi del presente decreto, nonché il nome del fabbricante.

Roma, 26.4.04

II DIRETTORE GENERALE
(Ing. Sergio Dondolini)